



Perugia, 30 maggio 2025

SEMINARIO FORMATIVO

DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE

Ing. Gianluca Spoletini

Contenuti e interpretazione delle norme del Codice deontologico

Attività e funzionamento dei Consigli di disciplina



SEMINARIO FORMATIVO
DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE
Ing. Gianluca Spoletini

- 1. Introduzione: Etica e Deontologia***
- 2. Il Codice Deontologico approvato dal CNI***
- 3. Il Consiglio di Disciplina Territoriale***
- 4. Il Procedimento Disciplinare***
- 5. Casistica procedimenti disciplinari***
- 6. Considerazioni Conclusive***

Differenza tra Etica e Deontologia

Quando parliamo di **«etica»**, dobbiamo innanzitutto tenere a mente che è una branca della filosofia. La sua etimologia deriva da *èthos*, ovvero comportamento, e si concentra sui criteri di scelta di questi ultimi: ci si può comportare bene o male. La risposta a tale domanda è inevitabilmente basata su dei principi etici.

La parola **"deontologia"**, invece, deriva sempre dal greco, dal participio passato di τὸ δέον e significa "ciò che si deve fare". Rispetto all'etica, è pertanto fondata sui doveri. Al di là dei principi etici, che a seconda dei casi possono o non possono essere seguiti, vi sono dei comportamenti che il professionista è tenuto a seguire a prescindere da qualsiasi situazione. Alcuni di questi comportamenti devono essere adottati; ci sono invece altri comportamenti che, a livello professionale, è doveroso evitare. La deontologia professionale è guidata e ispirata dall'etica, ma determina i comportamenti che devono essere seguiti e che, in caso contrario, sono sanzionabili attraverso il codice deontologico.

DIFFERENZA TRA ETICA E DEONTOLOGIA

Esistono doveri etici che non hanno risvolti deontologici

L'articolo 4 della Costituzione così dispone:

- *«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»*

Questo dovere, importantissimo dal punto di vista etico, non ha un diretto riscontro di tipo deontologico, perché **non è prevista alcuna sanzione** per chi non pone in pratica il principio sopra esposto, mentre **le norme del Codice Deontologico implicano sanzioni** per chi non le rispetta.

Che cos'è la deontologia professionale?

La deontologia professionale consiste in un insieme delle regole comportamentali, cosiddetto "codice deontologico", che si riferisce ad una determinata categoria professionale.

La deontologia professionale ha come obiettivo la disciplina del comportamento del professionista, affinché il suo operato **non si scontri con gli interessi dei soggetti con cui è in rapporto e affinché la sua attività sia coerente** con i principi della **correttezza, onestà, legalità e giustizia.**

Che cos'è la deontologia professionale?

In particolare, un codice deontologico che traduce principi etici acquisisce un suo **valore specifico** nella contemporaneità, proprio quando, parallelamente ***all'indebolimento dei cosiddetti "pensieri forti" tradizionali*** (le ideologie politiche, filosofiche e religiose che dettavano in modo rigido le norme della convivenza sociale), si assiste alla crescente domanda di regole di deontologia capaci di determinare i limiti e le condizioni della prassi umana in particolari contesti.

Che cos'è la deontologia professionale?

Molte attività o professioni, a causa delle loro peculiari caratteristiche sociali, devono rispettare un **determinato codice comportamentale**, il cui **scopo è impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato.**

Ecco perché gli ordini professionali hanno elaborato **codici deontologici** di cui sarebbero tutori mediante l'esercizio dei poteri disciplinari.

Nel caso delle professioni regolamentate questo è richiesto dalla legge.

Che cos'è la deontologia professionale?

L'Ordine Provinciale degli Ingegneri è un Ente Pubblico non economico territoriale.

È posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Gli Ordini degli Ingegneri sono stati istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con R.D. n. 2537 del 23.10.1925 abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative ricostituiti con D. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944

Che cos'è la deontologia professionale?

L'Ordine Provinciale degli Ingegneri ha tra i suoi compiti istituzionali:

1. la tenuta dell'Albo (anagrafica e classificazione)
- 2. la difesa del titolo e della professione, a garanzia della società civile e a salvaguardia del professionista**
3. la magistratura professionale
- 4. vigilanza sul corretto esercizio della professione in ossequio alle leggi ed ai principi etici, sia verso i clienti sia nei riguardi dei colleghi**

CODICI DISCIPLINARI (riguarda molti enti, associazioni, organizzazione ecc.)

Un codice disciplinare si basa su alcune assunzioni:

1. Deve essere implicita una **ferma convinzione** della validità delle regole che lo compongono.
2. Deve essere chiaro che al momento dell'iscrizione ad un Ordine professionale **si assume implicitamente l'obbligo** al perseguimento degli scopi per i quali le norme vengono create.
3. Esse regolano la nostra condotta a tutti i livelli di **prestazione d'opera** e nella **nostra vita sociale**.
4. E' richiesta una **preparazione culturale** per comprenderne gli scopi e le implicazioni.
5. I suoi dettati devono essere visti non solo come una guida comportamentale ma anche **come un impegno**.

FUNZIONE DELL'INGEGNERE (perché un codice disciplinare?)

La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale

La sua attività ha una valenza di pubblico interesse

(Codice Penale art. 359)

Il suo operato deve sempre essere svolto con

Diligenza , Prudenza, Perizia

(Codice Civile artt. 1228 – 2049 – 2232)

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

CODICE CIVILE

obbligazione di mezzi: l'etica impone di mettere a disposizione i mezzi necessari, dei quali il professionista deve disporre, e di eseguire le prestazioni con diligenza e prudenza

obbligazione di risultato: il concetto di collegare la prestazione professionale ad una obbligazione di risultato è molto controverso, comunque l'eventuale errore o non conseguimento del risultato, se non deriva da trascuratezza o mancanza di conoscenza professionale, non è censurabile dal punto di vista etico

CODICE PENALE

Già in passato l'Ordine era chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti commettevano nell'esercizio della loro professione (R.D. n. 2537/ 1925, art. 43)

LA CONDOTTA MORALE

L'art. 2 della legge n. 897/1938 dispone che *“coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati”*.

CASO:

La Corte di Cassazione, con sentenza 30790, depositata il 30 dicembre 2012, ha stabilito che il requisito della **“buona condotta”** per l'iscrizione all'albo professionale è un **“ineludibile principio di carattere generale dell'ordinamento”**, **al di là di specifiche previsioni dei singoli albi»**

(La sentenza riguardava un giovane dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali, nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo)

FUNZIONE DELL'INGEGNERE (perché un codice disciplinare?)

- La funzione che si trova a svolgere richiede:
 1. Un riconoscimento giuridico che ne descriva le responsabilità civili e penali.
 2. Una serie di norme etiche che condizionino il suo comportamento da un punto di vista morale.
 3. La sua figura deve essere tutelata affinché il suo ruolo nella società sia riconosciuto da tutti.

Il solo organo legittimato ad emanare norme comportamentali che condizionino l'operato dell'ingegnere è l'Ordine provinciale.

Il C.N.I. può solo assolvere una funzione di indirizzamento e riassumere il lavoro svolto dai singoli Ordini.

IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI

- Nella seduta del 9 aprile 2014 è stato approvato il **Codice deontologico del 2014**, che va a sostituire il Codice del 2006. Racchiude le norme di comportamento a cui il professionista ingegnere deve conformarsi.
- La **violazione** di queste regole può essere sanzionata dal **Consiglio di disciplina territoriale**.
- Si suddivide in 7 Capi:
 - I) *Parte Generale*
 - II) *Doveri Generali*
 - III) *Rapporti Interni*
 - IV) *Rapporti Esterni*
 - V) *Rapporti con l'Ordine*
 - VI) *Incompatibilità*
 - VII) *Disposizioni Finali*.

<https://ordineingegneriperugia.it/consiglio-di-disciplina>

ARTICOLATO CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

CAPO I - PARTE GENERALE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II - DOVERI GENERALI

ART. 3 - DOVERI DELL'INGEGNERE

ART. 4 – CORRETTEZZA

ART. 5 – LEGALITÀ

ART. 6 – RISERVATEZZA

ART. 7 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

ART. 8 - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

ART. 9 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA

ART. 10 - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

ART. 11 - INCARICHI E COMPENSI

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

ART. 13 - RAPPORTI CON COLLEGHI E ALTRI
PROFESSIONISTI

ART. 14 - RAPPORTI CON COLLABORATORI

ART. 15 – CONCORRENZA

ART. 16 - ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATIVA O SOCIETARIA

CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI

ART. 17 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ART. 18 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

ART. 19 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO

CAPO V – RAPPORTI CON L'ORDINE

ART. 20 – RAPPORTI CON L'ORDINE E CON GLI ORGANISMI
DI AUTOGOVERNO

CAPO VI - INCOMPATIBILITÀ

ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ

ART. 22 – SANZIONI

CAPO VII

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

La premessa del Codice deontologico come sintesi di principi etici:

Richiama all' osservanza della Costituzione. In particolare:

- Art. 4, comma 2: «*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*»
- Art. 9: «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*»
- Art. 41, commi 1 e 2: «*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana*»



**IL CODICE DEONTOLOGICO COME UNA AUTOREGOLAMENTAZIONE VOLUTA E NON COME
UNA NORMA IMPOSTA DALL'ALTO**

- Considerare **la professione** come **risorsa**
- Tenere conto delle **responsabilità** che nell'esercizio della professione si assumono nei confronti della **collettività** e dell'**ambiente**
- Essere consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, gli ingegneri sono tenuti costantemente a **migliorare le proprie capacità** e **conoscenze** ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di **autonomia intellettuale**, **trasparenza**, **lealtà** e **qualità della prestazione**

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.
- 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, **unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.**

CAPO II DOVERI GENERALI Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque Natura.

3.5 **Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.**

CAPO II - DOVERI GENERALI Art. 4 – Correttezza

4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

CAPO II DOVERI GENERALI Art. 4 – Correttezza

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7 **L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.**

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 5 - Legalità

- 5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in **manca** **di titolo** in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
- 5.2 Il comportamento dell'ingegnere che **certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti** per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.
- 5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla **criminalità organizzata** o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

- 6.1 L'ingegnere deve mantenere il **segreto professionale** sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.
- 6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi (VECCHIA FORMULAZIONE)

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3 **La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.**

11.4 **L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.**

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 11 - Incarichi e compensi (NUOVA FORMULAZIONE 2023 EQUO COMPENSO)

11.1. L'Ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso. 11.2. L'Ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione. 11.3. La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n.49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell'art.1 della legge citata. 11.4. I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Ingegneri si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell'art.6 della legge 21 aprile 2023 n.49. 11.5. L'Ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie. 11.6. Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi Ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

13.5 **L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.**

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7 **L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.**

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9 L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

CAPO III RAPPORTI INTERNI Art. 15 – Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 15 – Concorrenza

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- 6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione**

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne

CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecare all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) **comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;**
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI - INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

CAPO VI - INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice:

- a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b) é pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, **nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine**, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.

- **I Consigli di disciplina Territoriale: la Normativa**
- **Legge 14 settembre 2011 n. 148**
art. 3, commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* Delega riforma professioni regolamentate
- **D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137**
Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali
Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare
- **CNI 23 novembre 2012 (BUMG N.22 DEL 30.11.2012)**
Regolamento sulla designazione dei componenti i Consigli di disciplina

LA NORMATIVA :Principi della riforma delle Professioni

Legge 14 settembre 2011 n. 148

(modificata dalla legge 23 dicembre 2011 n. 214 c.d. **“salva Italia”**)

- obbligo di formazione continua;
- disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione *;
- obbligo della polizza contro la R.C. professionale;
- libertà di pubblicità informativa con ogni mezzo.

LA NORMATIVA

In attuazione dei principi della delega di cui alla legge 148/2011 è stato emanato il **D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137** ovvero il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali

Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare

1. *Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di **istruzione** e **decisione** delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo ...”*

Si occupa essenzialmente di fissare le regole sulla composizione e la nomina dei Consigli disciplinari.

Non modifica le altre norme sul procedimento disciplinare, né interviene sulla deontologia


I principi della delega riforma professioni regolamentate (art.3 L.148/2011) per le funzioni disciplinari

- 1)** organi disciplinari dell'Ordine distinti da quelli che esercitano l'amministrazione;
- 2)** “gli eletti non giudicano gli elettori” ovvero la carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con quella di Consigliere di disciplina;
- 3)** i Collegi di disciplina svolgono, nel procedimento disciplinare, sia funzioni istruttorie che decisorie


RAPPORTO CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ORDINE

Consiglio dell'Ordine



Consiglio di Disciplina



LA NORMATIVA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - 23 novembre 2012

(BUMG n. 22 del 30/11/2012)

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

1. presentazione candidature (forma, termine, contenuto);
2. requisiti per assumere la carica di consigliere di disciplina;
3. ammissibilità di consigli di disciplina interprovinciali e regionali;
4. obbligo di astensione;
5. disciplina transitoria

I regolamenti degli altri Consigli Nazionali

- Geometri 19/11/2012
- Geologi 23/11/2012
- Chimici 28/11/2012
- Architetti 16/11/2012
- Periti Agrari e Periti Agrari laureati 30/11/2012
- Avvocati (Legge di riforma della professione n. 247/2012)
- Medici (esclusi dalla riforma)
- Notai (esclusi dalla riforma)

Funzioni dei Consigli di disciplina

La prima questione affrontata dopo la riforma delle Professioni:

Il Consiglio di disciplina si sostituisce interamente al Consiglio dell'Ordine oppure residuano ancora, in capo a quest'ultimo, delle prerogative disciplinari ?

Funzioni dei Consigli di disciplina

Il Presidente dell'Ordine e il relativo Consiglio hanno perso ogni prerogativa in ordine alla valutazione preliminare della fondatezza della notizia di illecito disciplinare



Tali prerogative passano ora ai Consigli disciplinari articolato in Collegi disciplinari.

Rapporto con il Consiglio dell'Ordine

Una volta insediati, sul loro funzionamento e sulle loro decisioni non può, né deve, esercitare alcuna influenza il Consiglio dell'Ordine (ad es. i consiglieri di disciplina non possono essere revocati dal Consiglio dell'Ordine).

L'unico legame con il Consiglio dell'Ordine è quello logistico e del rapporto con il personale di segreteria. **Entrambe forme di supporto a carico dell'Ordine** (es. spese di cancelleria, affitto locali, ecc.).

Funzioni dei Consigli di disciplina

Le fasi del giudizio disciplinare

(art. 44 R.D. 2537/1925)

PRIMA

- valutazione preliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (**delibera del Consiglio**)
- a) archiviazione 
- b) apertura del procedimento (**delibera di Consiglio e seguente citazione dell'incolpato**)
- istruttoria
- decisione



Funzioni dei Consigli di disciplina

Le fasi del giudizio disciplinare

(art. 44 R.D. 2537/1925)

ORA

- valutazione preliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (**delibera del Collegio di Disciplina**)
- a) archiviazione 
- b) apertura del procedimento (**Collegio di Disciplina**)
- istruttoria (**Collegio di Disciplina**)
- decisione (**Collegio di Disciplina**)

Funzioni dei Consigli di disciplina

**In sintesi sono funzioni dei Collegio dDT
(ex art. 44 R.D. 2537/1925) :**

- 1)** acquisizione delle informazioni e audizione degli interessati prima dell'apertura del procedimento;
- 2)** valutazione della fondatezza della notizia di illecito disciplinare;
- 3)** apertura del procedimento o archiviazione;
- 4)** istruttoria endoprocedimentale;
- 5)** decisione

IV. Il Procedimento Disciplinare

I successivi articoli del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 prescrivono:

Art. 46: L'ingegnere è automaticamente sospeso se a suo carico vi sono procedimenti di custodia cautelare.

La sospensione decade con la revoca del procedimento

Art. 47: Disciplina i casi in cui è concessa la reinscrizione all'Albo

Art.48: Le sentenze disciplinari possono essere impugnate dall'incolpato o dal P.M. di fronte al Consiglio Nazionale Ingegneri

Art. 49: **Il giudizio disciplinare di un membro del Consiglio dell'Ordine viene esplicitato dal Consiglio Di Disciplina dell'Ordine più vicino**

R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 E' ANACRONISTICO PER GESTIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI !

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Avvertimento: consiste in una semplice ammonizione

2. Censura: condanna del comportamento del professionista a cui, per implicito, non vengono riconosciute attenuanti per leggerezza, buona fede o scarsa diligenza

L'avvertimento e la censura non hanno influenza diretta sull'attività professionale dell'ingegnere pur configurandosi come precedenti per eventuali ulteriori procedimenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

- 3. Sospensione dell'esercizio professionale** (per una durata non superiore a sei mesi): il professionista non può assumere incarichi né proseguire in quelli in corso di esecuzione.
Non può inoltre vantare alcun diritto a compenso per prestazioni rese in pendenza di sospensione

- 4. Cancellazione dall'Albo:** viene impedito lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e gli viene negato qualsiasi diritto derivi dall'iscrizione all'Albo (es. opinamento di parcelle)

Circolare CNI n. 366 del 28/4/2014

Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari dinanzi ai Consigli di disciplina territoriali – richiamo della legge professionale aggiornata con le modifiche introdotte dalla riforma delle professioni e dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, a norma dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137 – considerazioni e commenti

TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I.

Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (*“Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto”*), *l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale contro la deliberazione del Consiglio di disciplina.*

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo DM 1 ottobre 1948 *“Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”*.

CASISTICA DI ALCUNE SITUAZIONI CHE ESPONGONO L'ISCRITTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(TEORICAMENTE NON SI POTREBBE FARE UN ELENCO ESAUSTIVO)

- **Comunicazione di omesse, infedeli, tardive dichiarazioni del reddito professionale e del volume d'affari**
- **Omesso pagamento della quota di iscrizione all'Ordine**
- **Controlli Edilizia**
- **Adempimenti del D.L. in materia di Durc**
- **Agenzia del Territorio: Dichiarazioni**

COMUNICAZIONE DI OMESSE, INFEDELI, TARDIVE DICHIARAZIONI DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI

L'art. 16 della legge n. 6/81, recepito dall'art. 36 del previgente Statuto e dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012, già prevedeva, in relazione all'inadempimento dichiarativo, la segnalazione agli Ordini professionali competenti ai fini dell'attivazione delle procedure disciplinari.

In particolare, il Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ribadisce che *“L'omissione, il ritardo (...) e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica (...) costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.”*

COMUNICAZIONE DI OMESSE, INFEDELI, TARDIVE DICHIARAZIONI DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI

Nel merito si è pronunciata anche la Suprema Corte, chiarendo che ***“L'omessa comunicazione delle dichiarazioni obbligatorie costituisce un illecito, anche se non sussiste, per carenza del requisito di continuità dell'esercizio professionale, l'obbligo di domandare l'iscrizione a titolo pieno alla Cassa ed il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo***

(Cass. SS. UU. n. 20219/2012 – C.B. c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara e altri).

COMUNICAZIONE DI OMESSE, INFEDELI, TARDIVE DICHIARAZIONI DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI

MISSIVA INARCASSA :

.....corre l'obbligo di segnalare la posizione irregolare dei professionisti indicati negli elenchi allegati alla presente, i quali risultano inadempienti nei confronti della scrivente Associazione ai sensi del citato art. 2 del Regolamento, avendo omesso l'obbligo di trasmettere la dichiarazione sia del reddito professionale e sia del volume d'affari consecutivamente per diversi Anni. Poiché tali iscritti sono stati più volte sollecitati da questa Associazione a regolarizzare la propria posizione, ad oggi senza alcun esito, trasmettiamo l'elenco menzionato affinché codesto Consiglio.”

SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Per ulteriore precisione informo che nella Circolare CNI n. 366/2014 per i morosi viene detto quanto segue:

SOSPENSIONE PER MOROSITÀ: *Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, **ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di disciplina**, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.*

SOSPENSIONE PER MOROSITA'

COMMENTI DI GIURISPRUDENZA alla Legge 3 agosto 1949 n. 536, art. 2:

1 - Cassazione Civile

Omesso versamento dei contributi annuali

Il mancato versamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri consente a quest'organo l'adozione, nei confronti dell'iscritto, in sede disciplinare **(e non di mera tenuta dell'albo)**, della sanzione della sospensione a tempo indeterminato (e non della cancellazione dall'albo), provvedimento da infliggersi con l'osservanza delle forme del procedimento disciplinare, ed avverso il quale è dato ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio nazionale degli ingegneri.

Sez. U., sent. n. 11622 del 21-11-1997, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano c. Ruta (rv 510236).

SOSPENSIONE PER MOROSITA'

COMMENTI DI GIURISPRUDENZA alla Legge 3 agosto 1949 n. 536, art. 2:

2 - Cassazione Civile

In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all'esercizio della professione, adottato "ex legibus" L. n. 536 del 1949 e L. n. 576 del 1980 e dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un'eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'Ordine.

Sez. U., sent. n. 9491 del 19-05-2004 (rv 572952).

CONTROLLI EDILIZIA

Art. 140 L.R.1/2015
(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

COMMA 5.

Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all'autorizzazione paesaggistica, assume i provvedimenti previsti dal [Titolo IV del d.p.r. 380/2001](#) e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A). Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l'autorità giudiziaria.

D.U.R.C. Art. 140 L.R.1/2015
(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

COMMA 9.

Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all' [articolo 29, comma 2 del d.p.r. 380/2001](#):

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza ***la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.***

AGENZIA DEL TERRITORIO

OGGETTO:Notifica trimestrale delle irregolarità riscontrate sugli atti di aggiornamento del catasto dei terreni sottoposti a controllo sul terreno

Per le opportune iniziative da parte di codesto Ordine professionale, si comunica che in esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio nel **3° trimestre 2013**, i sotto elencati atti di aggiornamento sono risultati non conformi alle norme catastali.

Tipol. atto	Prot. di presentaz.	Data presentazione	Tecnico redattore	Num. iscrizione	Comune	Fg.	Particelle

In materia di cultura dell'etica e della deontologia

Gli Ordini e i Collegi devono

- Sensibilizzare i propri iscritti ai temi dell'etica nell'esercizio della professione
- Promuovere i temi della morale e dell'etica nell'attività professionale
- Tutelare anche tramite il codice deontologico la professione che rappresentano
- Attivarsi tramite provvedimenti disciplinari qualora le norme del codice non vengano rispettate

Sulla riforma della professione

È risultato un compito impegnativo per gli ordini assimilare questi nuovi concetti regolamentari per rendere pienamente operativi e funzionali i consigli di disciplina territoriale

1. per i **tempi stretti** dettati dalla riforma delle professioni :
2. in quanto a differenza della formazione continua **non ci si poteva permettere una fase di “rodaggio”** per la delicatezza degli interessi coinvolti dei professionisti e della collettività.

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni: gianlucaspoletini@alice.it